

CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro
Titolo V - Delle società

Art. 2416 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea.

Le deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli [articoli 2377](#) e [2379](#). Le percentuali previste dall'articolo [2377](#) sono calcolate con riferimento all'ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.

L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti .